

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita dall'art. 1 D.Lgs. 360/1998 come modificato dal comma 142 art unico L. 296/06 (Finanziaria 2007) e s.m.
2. Il vigente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lg. 446/97 e successive modificazioni.

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è riscossa dal Comune di Rotondi, ai sensi del D.Lgs. 360/98 e dalla L. 296/06 (commi 142 -144) e s.m.

Articolo 2 SOGGETTO PASSIVO

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i contribuenti, già soggetti passivi Irpef, aventi il domicilio fiscale nel Comune di Rotondi, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4 CRITERI PER IL CALCOLO DELL'ADDIZIONALE

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 "TUIR", nr. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Articolo 5 VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2008 nella misura di 0,4 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, con apposita deliberazione nel limite stabilito dalle normative vigenti.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 7 EFFICACIA

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 52 D.LGS. 15 dicembre 1997, N.446, il 01/01/2008.